



SENT. 92/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA

Presidente-relatore

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO

Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ottemperanza iscritto al **n. 61796** del registro di segreteria

proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS - C.F.: OMISSIS - rappresentato e difeso

dall'avv. Angelo Fiore TARTAGLIA - C.F.:TRTNLF68L28D390F (pec:

angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it) - e con questi elettivamente domiciliato

presso e nel suo studio legale sito in Roma, al viale delle Medaglie d'Oro n. 266

avverso

- **GUARDIA DI FINANZA– Centro Informatico Amministrativo**

Nazionale - Ufficio Contenzioso Trattamento Economico - in persona

del capo ufficio Col. Giuseppe Egizi;

- **INPS- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE**

rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli

avv.ti Giuseppina Giannico (pec:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri

(pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti

(pec:avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici

dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

per l'esecuzione della sentenza della Sezione seconda giurisdizionale

d'appello n.7/2024, depositata in data 9 gennaio 2024

Esaminati il ricorso e tutti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza del 15 aprile 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa

Alessandra Carcani, il Presidente relatore Acanfora, l'avv. Tartaglia per

l'appellante, l'avv. Giuseppina Giannico per l'I.N.P.S. ed in rappresentanza

della Guardia di Finanza il Capitano Teresa Grieco.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe, questa Sezione II d'appello ha accolto il gravame

proposto dal sig. OMISSIS avverso la sentenza emessa dal giudice

monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la Campania n.565,

depositata in data 26 novembre 2020, che ne aveva respinto il ricorso avverso

il provvedimento prot. n. 0306555/15 del 23 giugno 2015 emesso dalla

Guardia di Finanza - Reparto Logistico Amministrativo Campania -, con il

quale era stato revocato il trattamento ordinario di quiescenza

precedentemente attribuito, con decreto n.4515 del 17 aprile 2008, a decorrere

dal 5 dicembre 2005, data del congedo per riforma. Nel contempo il provvedimento disponeva anche il recupero delle somme percepite per effetto dell'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, intervenuta con provvedimento del Comando generale della Guardia di Finanza datato 10 luglio 2006. Il ricorrente in prime cure chiedeva quindi l'accertamento e la declaratoria del diritto a percepire la pensione ordinaria, a lui spettante in forza del provvedimento di congedo per riforma, con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni resistenti a corrispondere il relativo trattamento pensionistico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato, a mezzo Unep, in data 4 marzo 2024, il sig. OMISSIS ha intimato le amministrazioni resistenti a dare esecuzione alla sentenza, all'uopo assegnando il termine di 30 giorni, con la riattivazione dell'erogazione del trattamento pensionistico di cui al decreto n.4515 del 17 aprile 2008, oltre arretrati maggiorati degli accessori di legge. La Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Ufficio Amministrazione – Sezione Gestione Finanziaria - ha comunicato al ricorrente, con nota del 27 marzo 2024, di avere *“già provveduto ad inviare all'I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P., con nota n. 133914 datata 05.03.2024, copia della sentenza per quanto di sua specifica competenza. 2. Allo stato non si ravvisano ulteriori incombenze da parte di questo Ente”*.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il sig. OMISSIS ha notificato in data 3 ottobre 2024 l'odierno ricorso con cui, nel rappresentare in punto di fatto che il trattamento pensionistico era stato sospeso dal luglio 2015 e che la

diffida è rimasta senza esito, ha chiesto a questa Corte di:

- dichiarare l'inottemperanza e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni di dare esecuzione alla sentenza nel termine di giorni 30; nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario *ad acta*, il tutto, con vittoria di spese e competenze professionali.

La Guardia di Finanza – Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Contenzioso Trattamento Economico - si è costituita in giudizio con atto depositato in data 23 ottobre 2024; ha poi prodotto, in data 13 gennaio 2025, una memoria in cui eccepisce che l'Amministrazione (come da documentazione che allega) *“ha puntualmente ottemperato, per la parte di propria competenza, al decisum del Giudice di appello, avendo la medesima espletato tutte le pertinenti attività, trasmettendo all'INPS i documenti necessari all'adozione, da parte del predetto Istituto, dei provvedimenti di propria competenza”* (pag.3), come peraltro ha dato atto lo stesso sig. OMISSIS nel gravame; pertanto, ha chiesto che sia riconosciuto l'adempimento e che venga tenuta indenne dalle spese. Al riguardo, espone dettagliatamente tutti gli adempimenti cui l'Amministrazione ha provveduto al fine di dare esecuzione alla sentenza, interloquendo a tal fine con l'Inps; per quanto di competenza, ha provveduto al pagamento (nota del 6 maggio 2024 della Direzione di Amministrazione- Sezione Responsabilità Amministrativa del Comando Generale).

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 4 febbraio 2025, col patrocinio degli avv.ti Antonella Patteri, Lidia Carcavallo, Sergio Preden, Giuseppina Giannico e Antonietta Coretti, evidenziando che *“l'Istituto ha provveduto al ripristino del trattamento ed ha corrisposto, con*

il rateo di pensione di gennaio 2025 (allegato n. 3), la somma di € 214.531,39, comprensiva della sorte per arretrati dovuti da febbraio 2016 ed interessi legali. Giova al riguardo precisare che l'assunto con il quale controparte deduce che l'erogazione del trattamento sarebbe stata sospesa sin dal luglio 2015 (penultimo capoverso di pagina 2 del ricorso) è indimostrato. In realtà, come si evince dai cedolini che si allegano, tutte le mensilità di pensione decorrenti dal luglio 2015 al gennaio 2016 erano già state pagate dall'Istituto alle debite scadenze. Si ribadisce, pertanto, che la sospensione del trattamento ha riguardato i ratei di pensione decorrenti dal febbraio 2016.".

L'INPS ha concluso chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere o comunque di respingere l'appello.

Il sig. OMISSIS ha depositato in data 17 febbraio 2015 una memoria in cui ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con condanna alle spese delle parti resistenti, avendo provveduto ad eseguire la sentenza solo dopo la proposizione del ricorso per l'ottemperanza.

All'udienza del giorno 18 febbraio 2025 la causa è stata rinviata, ai sensi e per gli effetti dell'art.196 c.g.c., all'odierna udienza, con ordinanza comunicata a mezzo pec all'appellante in data 24 febbraio 2025.

All'odierna udienza pubblica l'avv. Tartaglia ha dichiarato che l'INPS ha ottemperato alla sentenza e che quindi è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere. L'avv. Giannico, in rappresentanza dell'Istituto previdenziale, ha confermato la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla quale si è associato il Capitano Teresa Grieco, in rappresentanza della Guardia di Finanza.

Chiusa la discussione, la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo la consolidata giurisprudenza, sia civile che contabile, (*ex multis*, Cass. Sez. I n.9358/2025, Sez. Trib., n. 1043/2024, Sez. III n. 16891/2021, Sez. L. n. 16886/2015, n.2063/2014; Sez. 3 n.16150/2010, n.23289/2007; Sez. 6-5 n.5188/2015; Sez. 3 n.16891/2021; Corte dei conti, Sez. II app. n.235/2023; Sez. I app., n. 40/2023) la declaratoria di cessazione della materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia.

Nel contempo, occorre però anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso non potendo essere pronunciata "*a sorpresa*" senza che le parti ne abbiano previamente precisato le conclusioni" (Sez. I n.9358/2025).

Tale statuizione comporta da un lato la caducazione di tutte le statuizioni emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato e dall'altro la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (in termini, Cass., Sez.3, n. 4951/2023 e precedenti ivi richiamati).

Nella fattispecie, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere avendo tutte le parti costituite rassegnato concordi conclusioni, sia negli atti scritti che in sede di precisazione orale delle conclusioni nell'odierna

udienza di discussione.

Per quanto concerne le spese, si ritiene che possano essere compensate, considerato che sia l'INPS che la Guardia di Finanza si sono tempestivamente attivati al fine di dare esecuzione alla sentenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello
definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*

- dichiara cessata la materia del contendere;

- compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso nell'udienza pubblica del 15 aprile 2025.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 23 APRILE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di

	8	SENT. 92/2025	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 23 APRILE 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 23 APRILE 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		

